



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1163 DEL 01/10/2012

OGGETTO: Reg. (CE) n. 834/2007, 889/2008, 426/2011 (e s.m.i.) e l. r. n. 13/1999. Procedure per la notifica di attività con metodo biologico, programma annuale di produzione e l'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 01/10/2012.

Il funzionario: FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Fernanda Cecchini

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare le procedure per la gestione della notifica di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica della Regione Umbria, di cui al disciplinare in allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce le procedure approvate con la D.G.R. n. 676 del 27/04/2006;
- 3) di incaricare il dirigente del Servizio "Sviluppo sostenibile delle produzioni agricole" di provvedere ad apportare alla procedura di cui al disciplinare in allegato "A", le eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie per il suo adeguamento a normative comunitarie e nazionali di nuova introduzione ovvero per adeguarlo a nuove sopravvenute esigenze di carattere tecnico gestionale.
- 4) di stabilire che le aziende già iscritte in elenco devono effettuare la domanda elettronica e la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale entro il 31 dicembre 2012.
- 5) di fissare una fase di adeguamento alle nuove procedure della durata coincidente con il periodo di adeguamento previsto dal DM MiPAAF n. 2049 del 01/02/2012 e quindi fino al 31/12/2012, salvo eventuali proroghe;
- 6) di stabilire che tutti gli operatori attualmente inseriti nel sistema di controllo biologico che abbiano effettuato la prima notifica ancorché in possesso del documento giustificativo rilasciato dall'Organismo di Controllo ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (CE) n. 834/2007, devono trasmettere, entro il 31/12/2012, la "notifica di conferma" mediante l'applicativo informatico presente nel SIGPA;
- 7) di incaricare il dirigente del "Servizio Affari generali e amministrativi, sistema informativo e normative comunitarie" di definire la procedura informatizzata e il relativo manuale operativo per la gestione delle procedure di cui al punto 2., ivi comprese le procedure per l'interscambio delle informazioni con eventuali altre banche dati di Organismi di Controllo e del SIB;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente atto nel bollettino ufficiale della Regione Umbria.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Catuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Reg. (CE) n. 834/2007, 889/2008, 426/2011 (e s.m.i.) e l. r. n. 13/1999. Procedure per la notifica di attività con metodo biologico, programma annuale di produzione e l'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica.

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che sostituisce il regolamento CEE n. 2092/91.
- il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura ed i controlli;
- il Regolamento (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008 introducendo l'art. 92 bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;
- il d.Lgs. n. 220 del 17 marzo 1995 "Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico" che, così come comunicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito denominato Mipaaf) con la nota n. 11383 del 24/12/08, continua ad essere la norma applicativa nazionale, salvo eventuali incompatibilità con la norma comunitaria;
- il Reg. (CE) n. 73/2009 e il Reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i. che prevedono che gli Stati Membri si dotino di un sistema informativo di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999 n. 503 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14 comma 3 del D. lgs. 30 aprile 1998, n. 173, che all'art. 9 istituisce il fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 3 dello stesso DPR;
- Il DM 18354" il Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
- il Decreto Ministeriale n. 2049 del 01/02/2012, che contiene disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (n. 834/2007 e s.m.i.) e prevede l'abrogazione di alcuni commi dell'art. 10 del D.M. n. 18354 sopra richiamato;

- la Legge regionale n. 39 del 28/08/1995 “Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici” e in particolare l’articolo 2, che istituisce presso il competente ufficio della Giunta regionale l’elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica;
- la D.G.R. n. 676 del 27/04/2006 che definisce le procedure per l’iscrizione e la cancellazione degli operatori dall’elenco regionale degli operatori biologici della Regione Umbria in attuazione della L.R. 39/95 nonché del decreto legislativo n. 220/95 e del decreto ministeriale 4 agosto 2000.

L’agricoltura biologica è attualmente disciplinata, a livello comunitario, dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dal Regolamento (CE) n. 889/2008 e, a livello nazionale, dalle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 220/1995 “Attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico”, nonché da quelle riportate nel Decreto Ministeriale n. 18354/2009.

Dopo l’emanazione del citato Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono stati introdotti strumenti innovativi in ordine alla semplificazione del rapporto tra l’Amministrazione regionale e gli utenti, anche mediante l’uso di strumenti telematici. Infatti il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni ed integrazioni, istituisce il Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.), stabilendo che i cittadini e le imprese possono richiedere ed ottenere l’uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la Pubblica Amministrazione, nonché la possibilità di accedere in via telematica ai dati ed ai procedimenti, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

Inoltre la Regione Umbria con la legge regionale del 16 settembre 2011, n. 8, ha individuato fra gli obiettivi della semplificazione amministrativa “l’innovazione tecnologica e la massima diffusione di strumenti telematici nei rapporti fra i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni” e favorisce l’accesso ai servizi telematici nonché la partecipazione e l’accesso ai procedimenti in via telematica.

Da quanto sopra è evidente che la riorganizzazione strutturale e gestionale della Pubblica Amministrazione impone un migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e la razionalizzazione e semplificazione di procedimenti amministrativi, delle attività gestionali e delle modalità d’accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese.

La regione Umbria nel dare attuazione al processo di informatizzazione per un più efficiente esercizio dell’azione amministrativa al settore agricolo, con DGR n. 976 del 12/09/2011 ha approvato il progetto SIGPA (Sistema Integrato per la Gestione delle Procedure Aziendali), quale strumento finalizzato alla semplificazione delle relazioni tra imprese agricole e Pubblica Amministrazione.

Il SIGPA, mediante l’interconnessione delle informazioni, si avvale dell’anagrafe delle aziende presenti nel SIAN, archivio a cui hanno l’obbligo d’isciversi tutti i soggetti che esercitano l’attività agricola, agroindustriale, forestale ecc. e che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione in materia di agricoltura, così come previsto dal DPR n. 503 del 1999.

Recentemente è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 2049 del 01/02/2012, che contiene disposizioni per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento n. 834/2007 e s.m.i.. Esso regola la gestione informatizzata del sistema biologico e istituisce il Sistema Informativo Biologico (SIB), quale parte integrante del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che ha come base i dati presenti nel Fascicolo Aziendale. Lo stesso decreto stabilisce che il SIB deve integrare i sistemi informativi regionali

esistenti, sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione.

Tale provvedimento ha lo scopo di semplificare le procedure a disposizione degli operatori del settore, ottimizzando il flusso delle informazioni e integrando i dati provenienti da diverse fonti per aumentare l'efficienza delle attività inerenti la gestione delle notifiche dei soggetti che operano con metodo biologico. Lo stesso prevede l'informatizzazione della notifica anche a carico degli operatori che hanno già presentato la notifica alle amministrazioni competenti in formato cartaceo.

Va inoltre sottolineato che con il fascicolo aziendale, le Amministrazioni hanno a disposizione una banca informatizzata di dati validati, che viene utilizzata dagli operatori biologici anche ai fini di una completa e corretta compilazione della notifica. In tale nuovo riassetto delle procedure inerenti il settore biologico, è opportuno prevedere un rafforzamento del sistema di controllo e vigilanza, mediante l'inserimento nel Sistema Informativo Regionale delle informazioni pertinenti allo svolgimento delle attività di controllo da parte degli Organismi di Controllo (OdC).

Per quanto sopra argomentato è necessario procedere ad una revisione/semplificazione delle procedure inerenti le modalità di presentazione della notifica di attività con metodo biologico, l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici e gli adempimenti in capo agli Organismi di Controllo. Tale revisione si ritiene di poterla proporre nel contesto letterale di cui all'allegato "A" al presente atto che disciplina gli adempimenti connessi all'attività amministrativa (notifiche, programmi annuali di produzione, certificazione, ecc.) del metodo biologico. A tale scopo è altresì necessario che vengano predisposte, a cura del competente Servizio Affari generali e amministrativi, sistema informativo e normative comunitarie della Giunta regionale, l'applicativo informatizzato e il relativo manuale operativo.

Sentiti gli Organismi di Controllo e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore biologico, per tutto quanto premesso, si propone alla Giunta regionale l'adozione di conforme provvedimento.

Perugia, li 20/09/2012

L'istruttore
Giampietro Primieri

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, li 20/09/2012

Il responsabile del procedimento
Giampietro Primieri

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia li 27/09/2012

Il dirigente di Servizio
Augusto Buldrini

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI

OGGETTO: Reg. (CE) n. 834/2007, 889/2008, 426/2011 (e s.m.i.) e l. r. n. 13/1999. Procedure per la notifica di attività con metodo biologico, programma annuale di produzione e l'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 28/09/2012

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Politiche agricole ed agroalimentari. Sviluppo rurale. Programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna. Promozione e valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici. Aree protette. Parchi. Caccia e pesca. Sicurezza (L.R. 13/2008). Polizia locale."

OGGETTO: Reg. (CE) n. 834/2007, 889/2008, 426/2011 (e s.m.i.) e l. r. n. 13/1999. Procedure per la notifica di attività con metodo biologico, programma annuale di produzione e l'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 28/09/2012

Assessore Fernanda Cecchini

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

Procedure per la notifica di attività con metodo biologico, programma annuale di produzione e l'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica.

Articolo 1

Finalità

Con il presente provvedimento la Regione disciplina le modalità di presentazione della notifica di attività con metodo biologico, attraverso la predisposizione di una procedura per la gestione informatizzata on-line, finalizzata alla semplificazione amministrativa ed a verificare la corrispondenza dei contenuti delle informazioni riportate dall'operatore in sede di notifica con i dati presenti nel fascicolo aziendale.

Sono inoltre stabilite nuove modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco regionale degli operatori biologici e i compiti degli Organismi di Controllo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini delle presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- **Anagrafe delle aziende agricole:** è l'archivio informatizzato inserito nel sistema informativo agricolo regionale, che raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca e che comunque intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione in materia di agricoltura secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 503/1999.
- **Unità produttiva:** l'insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di produzione, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per il settore di produzione in questione.
- **Unità produttiva vegetale:** l'insieme delle particelle catastali e dei fabbricati adibiti all'attività agricola, che concorrono, unitamente, al processo produttivo vegetale e che sono riconducibili ad un luogo fisico definito.
- **Unità produttiva zootecnica:** si intende quella identificata dal Codice Aziendale dell'allevamento, (Codice unico ASL) che individua il luogo in cui gli animali vengono allevati, al quale si affianca un codice che individua la specie. Nell'unità produttiva zootecnica tutti gli animali della stessa specie sono allevati con la medesima modalità (biologico o convenzionale) e le stalle, le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e le aree di pascolo devono essere nettamente separate da quelle condotte con modalità differente.
- **Unità produttiva di trasformazione:** l'insieme delle strutture, fabbricati e attrezzature che unitamente concorrono al processo produttivo di trasformazione, preparazione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.
- **OdC:** Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 220/95.
- **Notifica di attività con metodo biologico:** è il documento di cui all'art 6 del Decreto legislativo n. 220/95 con il quale l'operatore comunica alla regione e all'OdC l'intenzione di svolgere l'attività con il metodo biologico, fornendo l'insieme delle informazioni richieste dalle vigenti normative.

- **Operatore biologico:** Persona fisica o giuridica che presenta la notifica di attività con metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e del D. Lgs. n. 220/95 e che produce, prepara o importa da paesi terzi i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 dello stesso regolamento n. 834/2007 del Consiglio, ai fini della loro commercializzazione o che commercializzano tali prodotti.
- **Azienda Biologica - cod. (b):** Azienda (art. 2 lett. e Reg. CE 889/08) in cui le unità di produzione (art. 2 lett. f Reg. CE 889/08) sono gestite in conformità alle disposizioni UE e nazionali sul biologico e hanno terminato il periodo di conversione (art. 2 lett. h Reg. CE 834/07);
- **Azienda in conversione – cod. (c):** Azienda (art. 2 lett. e Reg. CE 889/08) in cui le unità di produzione (art. 2 lett. f Reg. CE 889/08) sono gestite in conformità alle disposizioni UE e nazionali sul biologico e non hanno terminato, in parte o in toto, il periodo di conversione (art. 2 lett. h Reg. CE 834/07);
- **Azienda mista – cod. (m):** Azienda (art. 2 lett. e Reg. CE 889/08) in cui solo alcune unità di produzione (art. 2 lett. f Reg. CE 889/08) sono gestite in conformità alle disposizioni UE e nazionali sul biologico.
- **Codice PIN** - Dall'acronimo inglese Personal Identification Number, è una sequenza di caratteri numerici usata solitamente per verificare che la persona che utilizza un dispositivo (o una procedura informatica) sia effettivamente autorizzata a compiere quella operazione in quanto titolare dello/a stesso/a.

Articolo 3

Sistema Informativo Agricolo Regionale per l'agricoltura biologica

Il Sistema Informativo Agricolo Regionale per l'agricoltura biologica (SIAR-BIO) si avvale delle informazioni presenti nel SIAN, archivio a cui hanno l'obbligo d'iscriversi tutti i soggetti che esercitano l'attività agricola, agroindustriale, forestale ecc. e che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione in materia di agricoltura, mediante l'interconnessione delle informazioni.

Tutti gli operatori biologici hanno l'obbligo, prima della presentazione della notifica di cui all'articolo 5, a costituire ed aggiornare il "fascicolo unico aziendale", secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA. Tale fascicolo potrà essere costituito presso i CAA convenzionati con AGEA o presso lo sportello della Regione Umbria gestito dal Servizio affari generali ed amministrativi, sistema informativo e normative comunitarie.

Pertanto l'operatore biologico, utilizzando il SIAR-BIO, troverà già precaricate nel modello di notifica tutte le informazioni presenti nel fascicolo aziendale.

A seguito del rilascio a sistema di una notifica, l'Organismo di controllo effettua le verifiche ispettive e predispone il documento giustificativo. L'Amministrazione regionale provvede all'iscrizione dell'operatore nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'articolo 2 della L. R. 39/1995.

È consentita infine la possibilità di interscambio dei dati tra i diversi sistemi operativi degli OdC, del SIB e del SIAR.

Articolo 4

Soggetti abilitati ad operare nel SIAR-BIO

Possono operare nel SIAR-BIO tutti gli operatori biologici relativamente alle informazioni attinenti alla propria attività, nonché tutti i soggetti indicati all'allegato I del Decreto Ministeriale n. 2049 del 01/02/2012.

I soggetti che operano utilizzando il SIAR-BIO, svolgono nel sistema le funzioni di propria competenza, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica e sulla base delle regole generali di funzionamento del SIAR, essi possono

accedere direttamente al SIAR-BIO, acquisendo dalla Regione Umbria le credenziali per l'accesso al SIAR ed un PIN, o possono conferire apposito mandato ad altro Soggetto con la metodologia per questo prevista nel SIGPA. In entrambi i casi per la registrazione delle informazioni nel SIGPA è richiesto l'inserimento del codice PIN da parte dell'azienda, a convalida dell'operazione.

Le informazioni relative all'operatore, immesse nel sistema da parte di ciascun soggetto abilitato, sono rese disponibili attraverso i servizi del SIAR-BIO ai soggetti interessati, per ogni specifico procedimento.

Gli Organismi di Controllo possono ottenere l'accesso al SIAR-BIO, limitatamente alle imprese controllate, con lo scopo di consultare, estrapolare, utilizzare e svolgere operazioni di trattamento riguardanti i dati riportati nella notifica; inoltre l'accesso consente di disporre di elementi utili all'attività di controllo e di effettuare le comunicazioni connesse alla notifica stessa.

Il SIAR-BIO, attraverso i servizi di cooperazione applicativa, aggiorna il Sistema Informatico Biologico (SIB) periodicamente, secondo quanto stabilito dal MiPAAF e gli operatori di cui all'allegato 1 del DM n. 2049 del 01/02/2012 potranno accedere ai dati presenti nel SIAR-BIO attraverso il SIB. Conseguentemente le informazioni gestite dal SIAR-BIO per la presentazione della notifica sono quelle elencate nell'allegato II del DM n. 2049/2012.

Articolo 5

Tipologie di notifica di attività con il metodo biologico

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 834/2007, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano i prodotti individuati all'articolo 1, paragrafo 2 o che immettono tali prodotti sul mercato sono tenuti a notificare l'inizio della loro attività nonché le variazioni successive alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro in cui la stessa è esercitata, secondo le seguenti tipologie:

1. **Notifica di inizio attività**; essa è rilasciata nell'apposito applicativo del SIAR-BIO, all'inizio dell'attività con metodo biologico (inizio del periodo di conversione). Tale notifica, stampata, sottoscritta e munita dell'imposta di bollo, deve essere obbligatoriamente presentata alla Regione Umbria in forma cartacea.
2. **Notifica di variazione**; essa è presentata quando intervengono modifiche rispetto alle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata, ovvero nel caso di modifiche del Fascicolo aziendale intervenute sulle superfici condotte, e specificatamente:
 - Aumento o diminuzione del numero di attività;
 - Aumento o diminuzione della superficie aziendale condotta;
 - Variazione del metodo di produzione e dell'orientamento produttivo;
 - Aumento o diminuzione Unità Produttive (UP) zootecniche biologiche (variazione metodo di produzione);
 - Cambio OdC di riferimento; (in tal caso non si devono frapporre soluzioni di continuità nell'assoggettamento al sistema di controllo. Diversamente occorre che predisponga una prima notifica da cui decorre nuovamente il periodo di conversione)
 - Ogni qualvolta intervengono modifiche rispetto alle informazioni contenute nella notifica presentata in precedenza.

La notifica di variazione deve essere rilasciata nell'apposito applicativo del SIAR-BIO, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.

3. **Notifica di conferma**; essa è presentata dagli operatori biologici già attivi e titolari di una precedente notifica. Tale notifica è presentata unicamente nel periodo di transizione dalla precedente procedura a quella informatizzata che si conclude il 31

dicembre 2012, salvo proroghe, e deve rappresentare la situazione dell'azienda aggiornata alla data di compilazione nel SIAR-BIO.

Dal giorno del rilascio della notifica nel SIAR-BIO, decorre il periodo di conversione.

L'Organismo di controllo può stabilire il prolungamento del periodo di conversione nel caso di accertamento comportamenti non conformi alle norme sul biologico che hanno determinato misure sanzionatorie, nonché sulla base di dati analitici o di documentazione tecnica comprovante la necessità di tale prolungamento.

L'operatore che vuole ottenere una riduzione del periodo di conversione su un'intera unità produttiva o appezzamenti, deve farne richiesta all'Organismo di controllo prescelto allegando tutta la documentazione necessaria a dimostrare una conduzione pregressa rispetto alla data di notifica, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. L'Organismo di controllo può richiedere all'operatore documentazione integrativa nonché specifiche analisi per la ricerca di residui di prodotti non conformi.

Dopo aver valutato la documentazione ed aver effettuato le prescritte visite ispettive in azienda, l'Organismo si esprime in proposito e nel caso di parere favorevole inoltra al Servizio Affari generali e amministrativi, sistema informativo e normative comunitarie una richiesta di consenso, allegando il proprio parere tecnico e copia della documentazione ricevuta dall'operatore.

Il Servizio Affari generali e amministrativi, sistema informativo e normative comunitarie, qualora ritenga insufficiente quanto relazionato dall'organismo di certificazione, potrà richiedere un'integrazione della documentazione ed eventualmente effettuare un sopralluogo presso l'azienda; altresì, nel caso ne ricorrano le condizioni, comunica all'Organismo il consenso alla riduzione.

In tutti i casi di richiesta di riduzione del periodo di conversione, è necessario effettuare le opportune analisi sui prodotti da certificare, prima del rilascio dell'autorizzazione alla certificazione del prodotto.

A conclusione del periodo di conversione, le unità produttive interessate vengono automaticamente trasformate in "biologiche".

La procedura sopra descritta per la riduzione del periodo di conversione potrà essere oggetto di informatizzazione nell'ambito del sistema SIAR-BIO.

Articolo 6

Presentazione della notifica

La notifica riporta i dati anagrafici e le informazioni relative alla consistenza aziendale, comprende le dichiarazioni, la richiesta di assoggettamento al controllo e gli impegni, anche nei confronti dell'Organismo di Controllo prescelto.

L'operatore biologico deve presentare la notifica direttamente, provvedendo alla sua compilazione mediante la specifica procedura informatica SIAR-BIO messa a disposizione dalla regione Umbria nel portale SIAR.

Le informazioni che confluiscono nella notifica e provenienti dal "fascicolo aziendale", non possono essere modificate. È tuttavia possibile integrare tali informazioni con le informazioni specifiche relative al metodo di produzione biologico di cui all'allegato II del DM n. 2049/2012.

Il Servizio Affari generali e amministrativi, sistema informativo e normative comunitarie della regione Umbria verifica la completezza formale della notifica, accerta la rispondenza alle normative vigenti e specificatamente:

1. l'assolvimento dell'imposta di bollo qualora dovuta;
2. la sussistenza di situazioni che impediscono l'iscrizione all'elenco regionale.

Eventuali irregolarità o carenze della notifica possono essere sanate da parte dell'interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione d'integrazione. Trascorso inutilmente tale periodo la notifica viene archiviata mediante invalidazione.

Articolo 7

Programma Annuale di Produzione

Gli operatori che hanno notificato l'inizio della propria attività, sono tenuti ad assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della notifica di inizio attività o di variazione delle unità produttive, l'operatore che ha presentato notifica nel SIAR – BIO, provvede ad inserire le informazioni previsionali relative alla propria attività (Programma Annuale di Produzione - PAP).

Il PAP attinge le informazioni dall'ultimo fascicolo aziendale validato ed è integrato delle informazioni relative alle colture presenti negli appezzamenti e alle relative rese.

Il Programma è destinato all'Organismo di Controllo indicato dall'operatore in sede di notifica e può essere altresì presentato contestualmente alla notifica di inizio attività o di variazione.

I Programmi Annuali sono così articolati:

- a) Programma Annuale delle Produzioni Vegetali (PAPV), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali riferite ai singoli appezzamenti/particelle,;
- b) Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche (PAPZ), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità;
- c) Programma Annuale delle Produzioni d'Acquacoltura (PAPA), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni d'acquacoltura contemplate dal Reg. (CE) n. 710/2009;
- d) il Programma Annuale delle Preparazioni (PAP), contiene la descrizione qualitativa e delle produzioni provenienti dalla preparazione come definita all'art. 2, lett. i) del Reg. (CE) n. 834/2007;

Sono esentati dalla presentazione del Programma Annuale tutti coloro che svolgono esclusivamente attività per conto di terzi.

Per la compilazione del Programma Annuale, l'operatore si avvale delle informazioni certificate presenti nella notifica, e dovrà altresì avvalersi delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale (piano colturale e consistenza zootecnica) nonché delle altre informazioni rese disponibili dalle banche dati certificate delle pubbliche amministrazioni (BDN, ecc.).

L'Organismo di Controllo, in sede di visita ispettiva, accerta la corrispondenza delle informazioni inserite nel Programma Annuale con quanto riportato nelle scritture contabili e con quanto rilevato dalla situazione di fatto riscontrata in azienda.

L'Organismo di Controllo che verifica la mancata corrispondenza delle informazioni inserite nel Programma Annuale con quelle accertate in sede di visita ispettiva adotta i provvedimenti previsti e obbliga l'operatore a presentare un nuovo Programma Annuale dandone evidenza al sistema, indicando il Programma come non conforme.

Articolo 8

Variazione del Programma Annuale di Produzione

I Programmi Annuali sono da considerarsi confermati fino a quando non intervengono variazioni. In caso di variazione, la presentazione del nuovo Programma Annuale deve avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.

Le informazioni contenute nei Programmi Annuali sono riferite all'annata agraria (dall'11 novembre al 10 novembre dell'anno successivo), ovvero alla frazione di anno compresa tra la data della notifica di inizio attività al 10 novembre.

La variazione delle informazioni contenute nei Programmi Annuali comporta un aggiornamento delle informazioni nei casi seguenti:

- a) cambio delle colture in termini di specie consociazione e successione. Rientrano in tale casistica le superfici coltivate a pascoli o prati permanenti nonché a colture perenni diverse dai foraggi.;
- b) cambio di specie o di razze allevate;
- c) aumento o diminuzione del numero di capi o delle quantità delle produzioni solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di animali superiore a 30 UBA/UP;
- d) aumento o diminuzione del numero di arnie solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di arnie superiori a 150;
- e) aumento o diminuzione delle entità di coltivazione e raccolta di alghe e di allevamento di animali di acquacoltura per gli operatori le cui produzioni superino 20 tonnellate;
- f) aumento o diminuzione delle produzioni inerenti le preparazioni.

Nei casi previsti alle lettere e) ed f), la variazione deve essere pari o superiore al 30%.

L'operatore che presenta una notifica di variazione, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 1 febbraio 2012 n. 2049, provvede all'aggiornamento nel SIAN - BIO delle informazioni contenute nei Programmi Annuali entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.

Articolo 9

Compiti dell'Organismo di controllo

Gli Organismi di Controllo, autorizzati ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, accedono alla notifica, esclusivamente mediante il SIAR-BIO e, nell'ambito dell'attività ad essi conferita, sono tenuti ai seguenti adempimenti.

1. Verifica della data di decorrenza del periodo di conversione dell'azienda interessata;
2. Valutazione dell'operatore per accertare la sussistenza dei requisiti fissati dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica;
3. Registrazione nel SIAR-BIO del Documento giustificativo, redatto secondo quanto previsto dall'Allegato XII del Reg. (CE) n. 889/2008, corredato dalle informazioni necessarie all'identificazione del documento;
4. Comunicazione attraverso il SIAR-BIO delle seguenti informazioni relative ad ogni attività di controllo eseguita sull'operatore e specificatamente:
 - data della visita;
 - nominativo del tecnico ispettore;
 - eventuali prelievi per analisi;
 - nominativo dell'operatore o di altro soggetto delegato presente al controllo, ecc.;
 - esito del controllo ed eventuali misure prescrittive o sanzioni adottate;
 - provvedimenti cautelativi e definitivi adottati;
 - Registrazione su ABIO di altri documenti o attestazioni rilasciate all'operatore biologico.

L'OdC non svolge verifiche documentali sui dati estrapolati dal fascicolo aziendale presenti nella notifica.

In caso di errore palese l'OdC segnala l'anomalia all'operatore che deve procedere tempestivamente all'aggiornamento dei dati nel "fascicolo aziendale" che dovranno essere successivamente validati.

In presenza di modifiche della situazione aziendale determinate dal ritorno in conversione per penalità o in presenza di riduzione o prolungamento del periodo di conversione, l'OdC competente deve procedere ad una nuova valutazione che determina l'emissione di un nuovo documento giustificativo.

Gli OdC rilasciano il “documento giustificativo”, di cui all’art. 68 del Regolamento (CE) n. 889/2008, a ciascun operatore che al controllo soddisfa i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di agricoltura biologica.

Tale documento, redatto sulla base delle visite effettuate e delle successive valutazioni, deve essere conforme al modello di cui all’allegato XII del regolamento CE 889/2009.

Il documento giustificativo deve essere rilasciato entro e non oltre 120 giorni dalla data di presentazione nel SIAR - BIO di ogni Programma Annuale e, qualora non intervengano variazioni, ha un periodo di validità massima di 24 mesi dall’emissione. Esso è reso disponibile nel SIAR – BIO entro 15 giorni dalla data del rilascio.

Gli OdC emettono, su richiesta dell’operatore, un documento denominato “certificato di conformità”, che riporta l’elenco dei prodotti con le relative indicazioni di conformità al metodo di produzione biologico. Tale certificato è redatto utilizzando le informazioni contenute nei Programmi Annuali ed è reso disponibile nel SIAR - BIO entro 15 giorni dalla data del rilascio.

Il certificato di conformità è l’unico documento che autorizza l’operatore ad utilizzare nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico. Esso ha validità solo se allegato al documento giustificativo.

Articolo 10

Elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica

È istituito presso il servizio sviluppo sostenibile delle produzioni agricole della regione Umbria l’elenco regionale degli operatori biologici, per le finalità descritte all’art. 2 della L.R. n.39/1995 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in ottemperanza all’articolo 8 del d. lgs. n. 220/95.

L’elenco regionale degli operatori biologici è articolato secondo le disposizioni previste all’allegato V del DM n. 2049/2012.

Nel caso di notifica di inizio attività, per gli operatori che hanno soddisfatto i requisiti richiesti e che hanno ottenuto la valutazione positiva dell’OdC, il Servizio Affari generali e amministrativi, sistema informativo e normative comunitarie della regione Umbria procede all’iscrizione nell’Elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica, nel termine di trenta giorni dalla data di registrazione su SIAR-BIO del documento giustificativo pervenuta dall’Organismo medesimo.

Ai sensi dell’Reg. (CE) n. 426/2011, la Regione Umbria pubblica annualmente su sito internet istituzionale l’elenco aggiornato degli operatori biologici, comprensivo del relativo “documento giustificativo” predisposto dall’OdC di riferimento.

L’esito negativo dell’istruttoria e/o la valutazione negativa da parte dell’OdC comportano la mancata iscrizione nell’Elenco regionale dandone comunicazione all’interessato.

L’elenco viene approvato dalla Regione Umbria e pubblicato nel BUR una volta all’anno.

Articolo 11

Cancellazione dall’Elenco regionale

Il Servizio Affari generali e amministrativi, sistema informativo e normative comunitarie della regione Umbria provvede alla cancellazione dall’elenco, nei seguenti casi:

- cessazione dell’attività;
- recesso volontario. L’operatore è tenuto a comunicare il proprio recesso mediante l’utilizzo della specifica funzionalità presente nel SIAR-BIO. Il Servizio competente procede alla cancellazione dell’operatore dall’elenco regionale, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di validazione nel SIAR-BIO della comunicazione in ordine alla volontà di recedere;

- irrogazione del provvedimento di esclusione da parte dell'Organismo di Controllo. L'adozione di un provvedimento di esclusione dal sistema di controllo da parte dell'OdC, conseguente ad inadempienze dell'operatore, comporta la comunicazione di cessazione del controllo sull'operatore e determina l'avvio del procedimento di cancellazione dall'Elenco regionale. Gli OdC comunicano al Servizio competente l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo mediante l'utilizzo della specifica funzionalità presente nel SIAR-BIO, il quale, entro trenta giorni a decorrere dalla data della comunicazione, procede alla cancellazione dall'elenco, dandone comunicazione all'interessato. L'adozione da parte dell'OdC di provvedimenti sanzionatori diversi dall'esclusione costituisce altresì oggetto di un'apposita comunicazione telematica, ma non ha incidenza alcuna sull'iscrizione all'elenco regionale.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

Gli operatori attualmente inseriti nel sistema di controllo biologico che abbiano effettuato la prima notifica ancorché in possesso del documento giustificativo rilasciato dall'Organismo di Controllo ai sensi del all'art. 29 del Regolamento (CE) n. 834/2007, devono trasmettere, entro il 31/12/2012, la "notifica di conferma" mediante l'applicativo informatico presente nel SIAR.